

DIREZIONE – Ufficio Gare

Determina n. 210 del 31/12/2021

Oggetto: **Determinazione a contrarre affidamento incarico professionale di consulente legale - Affidamento diretto sulla piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo "Traspare", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Avv. Filippo Gallina – CF. GLLFPP89H07G273K con sede legale a Palermo in Via Remo Sandron 59, Cap 90143 - P.IVA: 06378550823 - PEC: filippogallina@legalmail.it**

IL DIRETTORE F.F.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTA** la L.R. n. 7 del 21.05.2019;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 20.06.2019;
- il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014;
- VISTA** la Delibera n. 08 del 27 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ente ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2022/2023;
- VISTO** il D.D.S. n. 470 del 23 aprile 2021, del Dirigente del Servizio XII Diritto allo studio della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, con il quale si approva il Bilancio di previsione 2021/2022/2023 dell'ERSU di Palermo;
- VISTO** il D.D.S. n.2968 del 06 dicembre 2021, del Dirigente del Servizio XII Diritto allo studio della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio, con il quale si approva il rendiconto finanziario 2020;
- VISTO** il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso "parere favorevole" con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019;

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e nello specifico l'art. 32 comma 2, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- VISTO** il Decreto legislativo n. 76 de 16 Luglio 2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11 Settembre 2020;
- CONSIDERATO** che al fine di incrementare, migliorare, rifare e/o completare l'offerta abitativa dell'ERSU di Palermo, l'Amministrazione intende valutare la possibilità di utilizzare ogni strumento utile per il raggiungimento dei suddetti scopi, compreso il project financing;
- CONSIDERATO** che la finanza di progetto (project financing) è espressamente riconosciuta quale forma di finanziamento dei contratti di partenariato pubblico privato ("PPP" ossia contratti che costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi) dall'art. 182 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- CONSIDERATO** che la scelta della finanza di progetto per il finanziamento delle infrastrutture di pubblica utilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, è dettata da una duplice esigenza: ridurre l'esborso finanziario pubblico e migliorare l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e gestione di opere pubbliche. La finanza di progetto è, infatti, uno strumento per realizzare la convergenza di interessi tra pubblica amministrazione, interessata alla realizzazione dell'opera o del servizio minimizzandone i costi di realizzazione, e il privato, interessato ai ritorni economici legati alla realizzazione e gestione dell'opera o del servizio;
- CONSIDERATO** che il *project financing*, in particolare, si contraddistingue per le seguenti **caratteristiche**:
- capacità del progetto di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa, che rappresentano la fonte primaria a coprire i costi di investimento e i costi operativi, a rimborsare il servizio del debito e a remunerare il capitale di rischio investito (*self-sustaining*);
 - la fase di gestione dell'opera costituisce elemento di primaria importanza (al pari della sua realizzazione), in quanto soltanto una gestione efficace e di alto livello qualitativo consente di generare flussi di cassa necessari a soddisfare banche e azionisti;
 - il progetto viene valutato dai finanziatori principalmente, ma non esclusivamente, per la sua capacità di generare flussi di cassa (*cash flow*)

e non, contrariamente all'ottica tradizionale, per la solidità economico - patrimoniale dell'impresa alla quale devono essere concessi i finanziamenti, per l'esperienza da questa maturata nel proprio settore o per le garanzie che può offrire. Ciò rende necessario l'uso modello valutativo che deve indagare la sostenibilità finanziaria e le prospettive reddituali dell'operazione nel medio- lungo termine, con opportuni indici di redditività e bancabilità;

- separazione giuridica ed economico-patrimoniale tra il progetto e i soggetti che lo promuovono, mediante la costituzione di una società ad hoc chiamata Società di progetto o *Special Purpose Vehicle* (S.P.V.), avente quale oggetto sociale esclusivo la realizzazione e la gestione del progetto. La finalità perseguita è quella di isolare i flussi di cassa e gli asset del progetto dalle altre attività imprenditoriali dei soggetti promotori, con rilevanti vantaggi sia per gli sponsor che per gli enti finanziatori. I primi, grazie a questa modalità, si assumono solo i rischi legati all'iniziativa, separandoli, quindi, dalle loro attività principali (principio del ring fence) e allo stesso tempo mantengono inalterata la propria capacità di indebitamento nei confronti del sistema bancario. L'isolamento del flusso di cassa dell'operazione dal patrimonio personale dei promotori assicura ai secondi un evidente rafforzamento della garanzia di restituzione del credito erogato; la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti è esclusa (non-recourse financing) - perché le banche si accollano rischi imprenditoriali o esistono soggetti terzi che forniscono singolarmente o in modo combinato appropriate garanzie - oppure la rivalsa verso gli azionisti è limitata nel tempo;

TENUTO CONTO dell'acclarata carenza di risorse umane e, nella fattispecie, della carenza di figure professionali fornite di adeguato bagaglio formativo e professionale necessario per assistere l'Amministrazione nell'attività di consulenza in materia di project financing, per l'incremento, il miglioramento, rifacimento e/o completamento dell'offerta abitativa dell'ERSU di Palermo;

RICHIAMATO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i., che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte di Pubbliche Amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo;

TENUTO CONTO che l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 conferisce a CONSIP S.p.A. il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per le restanti pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che l'art. 1 - comma 449 - della Legge 296/2006, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n°

165 e s.m.i. possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i., e art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- RICHIAMATA** la Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che stabilisce che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli;
- CONSIDERATO** che la Legge 6 luglio 2012 n. 94 quale conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 recante disposizioni urgenti per razionalizzare la spesa pubblica – Spending Review - ha esteso l'obbligo di ricorso a CONSIP S.p.A. per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello stato le quali sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;
- CONSIDERATO** che nella vetrina delle convenzioni CONSIP S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it, non è attiva una convenzione assimilabile all'oggetto della presente determina a contrarre;
- VERIFICATO** che la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana non ha esperito alcuna gara avente per oggetto dei lavori comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;
- PRESO ATTO** che a partire del 18/10/2018, come stabilito dall'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, tutte le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo di dotarsi di piattaforma di e-procurement per l'espletamento di tutte le gare di importo superiore ad €. 5.000,00;
- CONSIDERATO** che con Determina n. 86 del 26/05/2020, l'Ente si è dotato di apposita piattaforma di negoziazione on-line per l'approvvigionamento della pubblica amministrazione "TRASPARE", mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Società L&G Solution s.r.l.;
- CONSIDERATO** che si è data ampia pubblicità della presenza della medesima piattaforma anche mediante di apposito articolo presente sul sito istituzionale dal 07/07/2020 e con specifico link presente nella home page;
- CONSIDERATO** che nella specifica sezione della piattaforma suddetta denominata "Albo fornitori/professionisti" risultano iscritti alcuni professionisti con le specifiche qualifiche necessarie;

- CONSIDERATO** che con nota, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 26267 del 28 luglio 2021, il Dirigente Generale del Dipartimento per il diritto allo studio dell'Assessorato Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale autorizzava l'ERSU di Palermo a procedere, ai sensi dell'art. 183 comma 15 e art. 169 comma 6 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina, con un contratto annuale, di un consulente esterno a supporto delle procedure relative al project financing;
- CONSIDERATO** che con nota prot. 693/Int del 03/08/2021 avente per oggetto "*Nomina consulente esterno di cui all'art. 24, comma 2, ex L.R. 15.05.2013, n. 9* " il Presidente del CdA comunicava che "*...facendo riferimento alla nota, acclarata al protocollo dell'Ente n.26267 del 28 luglio 2021, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento per il diritto allo studio dell'Assessorato Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale autorizza l'Ersu di Palermo a procedere, ai sensi dell'art.183 comma 15 e art. 169 comma 6 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina con un contratto annuale di un consulente esterno a supporto delle procedure relative al project financing, Le invio in allegato alla presente il curriculum vitae del Dott. Avv. Filippo Gallina. A tal proposito, ritengo che, per la complessità della materia e per le funzioni altamente specialistiche che l'Avvocato è chiamato a svolgere, debba essere quantificato un compenso annuo pari a 30.000,00 euro IVA inclusa e al netto Contributo integrativo previdenza avvocati (C.I.P.A.).*";
- VISTO** che l'Avv. Filippo Gallina, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di Palermo al n. 8289 dal 11/05/2017, risulta iscritto sulla piattaforma dell'Ente "*TRASPARE*" nella sezione "Albo fornitori/professionisti" ed in possesso delle necessarie qualifiche professionali per l'espletamento dell'incarico;
- DATO ATTO** che la spesa afferente l'incarico professionale viene imputata sul Cap. di Bilancio n.158.0 dell'esercizio finanziario 2021;
- RITENUTO** pertanto, di procedere alla nomina consulente esterno, di cui all'art. 24, comma 2, ex L.R. 15.05.2013, n. 9, con contratto annuale a supporto delle procedure relative al project financing, mediante 'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'Avv. Filippo Gallina, con studio a Palermo in Via Remo Sandron 59, Cap 90143 - P.IVA: 06378550823, per un onorario complessivo pari ad € 30.000,00 (IVA inclusa) oltre contributo Cassa Forense pari al 4%;

DETERMINA

Art.1

DI PROCEDERE, alla nomina consulente esterno, di cui all'art. 24, comma 2, ex L.R. 15.05.2013, n. 9, con contratto annuale a supporto delle procedure relative al project financing, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'Avv. Filippo Gallina, con studio a Palermo in Via Remo Sandron 59, Cap 90143 -

P.IVA: 06378550823, per un onorario complessivo pari ad € 30.000,00 (IVA inclusa) oltre contributo Cassa Forense pari al 4%.

Art. 2

DI APPROVARE lo schema di contratto che fa parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 3

DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 30.000,00 (IVA inclusa) oltre contributo Cassa Forense pari al 4% per l'incarico in oggetto sul cap. 158.0 dell'esercizio finanziario 2021 dell'ERSU di Palermo.

Art. 4

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 30.000,00 (IVA inclusa) oltre contributo Cassa Forense pari al 4% per l'incarico in oggetto sul cap. 158.0 dell'esercizio finanziario 2021 dell'ERSU di Palermo.

Art. 5

DI ASSUMERE, per le motivazioni espresse in premessa, le funzioni di RUP e DEC, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti, per l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione;

Art. 6

DI NOMINARE, componenti dell'Ufficio del R.U.P., le componenti dell'Ufficio Gare dell'Ente, signore Angela Lo Nardo e Marcella Oliva.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.ersupalermo.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica.

Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno

SCHEMA CONTRATTO PER REGOLARE L'INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA

IN MATERIA DI PROJECT FINANCING

CON L'AVV. FILIPPO GALLINA

Nomina consulente esterno, di cui all'art. 24, comma 2, ex L.R. 15.05.2013, n. 9, con contratto annuale a supporto delle procedure relative al project financing, per un importo contrattuale pari ad € 30.000,00 (diconsi Euro TRENTAMILA/00) inclusa IVA al netto del Contributo cassa forense

Tra

ERSU PALERMO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI PALERMO, (di seguito denominato semplicemente "ERSU"), con sede legale a Palermo, viale delle Scienze Edificio 1 snc, codice fiscale 80017160823, al presente atto autorizzata in virtù dei poteri spettanti, ai sensi L.R. n. 20 del 25 novembre 2002 e della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n. 79 del 22/12/2015, nella persona del Dirigente Ing. Ernesto Bruno, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene al presente atto ai sensi della L.R. 20/02, art. 14 comma 5, nella sua qualità di Direttore f.f.;

e

Avv. Filippo Gallina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: filippogallina@legalmail.it, di seguito per brevità "Professionista", munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;

PREMESSO CHE

- con nota, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 26267 del 28 luglio 2021, il Dirigente Generale del Dipartimento per il diritto allo studio dell'Assessorato Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale autorizzava l'ERSU di

Palermo a procedere, ai sensi dell'art. 183 comma 15 e art. 169 comma 6 del D.LGS.

50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina, con un contratto annuale, di un consulente

esterno a supporto delle procedure relative al project financing;

-che con nota prot. 693/Int del 03/08/2021 avente per oggetto "Nomina consulente

esterno di cui all'art. 24, comma 2, ex L.R. 15.05.2013, n. 9 " il Presidente del CdA

comunicava che "...facendo riferimento alla nota, acclarata al protocollo dell'Ente

n.26267 del 28 luglio 2021, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento per il

diritto allo studio dell'Assessorato Regionale per l'Istruzione e la Formazione

professionale autorizza l'Ersu di Palermo a procedere, ai sensi dell'art.183 comma

15 e art. 169 comma 6 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina con un contratto

annuale di un consulente esterno a supporto delle procedure relative al project

financing, Le invio in allegato alla presente il curriculum vitae del Dott. Avv. Filippo

Gallina. A tal proposito, ritengo che, per la complessità della materia e per le

funzioni altamente specialistiche che l'Avvocato è chiamato a svolgere, debba

essere quantificato un compenso annuo pari a 30.000,00 euro IVA inclusa e al netto

Contributo integrativo previdenza avvocati (C.I.P.A.).";

- vista la Delibera n. 31 del 29.11.2021, avente per oggetto: "Approvazione

variazione e storno bilancio dell'ERSU di Palermo anno 2021";

- visto il D.D.S. n. 2969 del 06.12.2021 del Dipartimento dell'Istruzione e del Diritto

allo studio universitario avente ad oggetto: "Approvazione atti variazione di

bilancio per l'esercizio finanziario 2021 dell'ERSU di Palermo";

- considerato che a seguito di quanto summenzionato, la disponibilità di risorse al

capitolo 158.0 in uscita del bilancio di previsione 2021/2022/2023, presenta risorse

sufficienti;

- il presente contratto non è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92

comma 3 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159: la sua efficacia è subordinata all'esibizione

dell'attestato di certificazione contributiva (DURC);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i

nominati comparenti, nelle predette qualità

Convengono e stipulano quanto segue

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le normative e le disposizioni sopra richiamate fanno parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la *"Nomina consulente esterno, di cui all'art. 24,*

comma 2, ex L.R. 15.05.2013, n. 9, con contratto annuale a supporto delle procedure

relative al project financing, per un importo contrattuale pari ad € 30.000,00 (diconsi

Euro TRENTAMILA/00) inclusa IVA al netto del Contributo cassa forense"

Il Professionista dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura della

prestazione professionale richiesta e di essere edotto di ogni altra circostanza di

luogo e di fatto inerente alla prestazione stessa. Conseguentemente, nessuna

obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso

dell'espletamento delle attività in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta

acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in

genere delle prestazioni richieste.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di stipula dello stesso e ha durata di un anno.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente contratto in ogni momento,

dandone formale preavviso almeno sette giorni prima, mediante lettera PEC. In caso di recesso da parte dell'Amministrazione, al professionista sarà pagato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata fino a quel momento.

4. CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Oggetto del presente contratto è l'affidamento dell'incarico di consulenza in materia di project financing per l'incremento, il miglioramento, rifacimento e/o completamento dell'offerta abitativa dell'ERSU di Palermo.

Il professionista dovrà rendere un'attività di supporto per valutazioni, pareri ed espressioni di giudizi amministrativi ed economico-finanziari circa la fattibilità, i rischi e le opportunità del *project financing*, nonché per attività di supporto e accompagnamento agli Uffici dell'Ente nello svolgimento del progetto di finanza e nella pianificazione della relativa azione amministrativo-finanziaria.

Il professionista si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni, qualsiasi tipo di documento, progetto, ecc. di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico. L'Ente dovrà fornire al professionista tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Qualunque modifica a quanto concordato con il presente contratto non avrà valore se non approvata dalle parti con atto scritto. Il presente contratto, per quanto non qui disciplinato, sarà soggetto alla disciplina degli artt. 2222 e ss. del codice.

4. REFERENTI

I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente contratto sono:

- il Professionista: Avv. Filippo Gallina che assume la denominazione di "Professionista"
- per ERSU, in qualità di responsabile unico del procedimento, il Direttore pro

tempore.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate al servizio oggetto della prestazione professionale, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E FORNITURA DELLE RISORSE

STRUMENTALI

Il Professionista svolgerà le attività oggetto del presente contratto, presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Qualora le attività oggetto del presente contratto, dovessero essere necessariamente svolte presso gli uffici di ERSU e/o presso le sedi dei clienti indicati da ERSU, l'accesso ai locali aziendali o dei clienti dovrà avvenire nell'ambito del normale orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai locali indicate da ERSU, assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni.

6. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dichiara e garantisce che l'eventuale personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo stesso Professionista nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

Il Professionista assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna

ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è soggetto.

Il Professionista si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.

Il Professionista assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D.Lgvo 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni) e delle specifiche norme dell'Ente.

Tutte le spese derivanti al Professionista per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Professionista per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo contrattuale.

ERSU si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Professionista degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Professionista deve esigere, da ciascuno degli eventuali suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

7. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Professionista, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ERSU trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ERSU, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Professionista, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Professionista, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ERSU paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Professionista ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

8. ADEMPIMENTI D. LGS. 196/2003 E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ERSU, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Pertanto le parti si atterranno alle indicazioni descritte nel seguito.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornire dati ed informazioni,

anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.LGS.

30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D. LGS. 30.06.2003 n.196.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. LGS.196/2003.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzare il reciproco trattamento ai sensi del D. LGS.196/2003.

9. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Professionista si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto al corrispettivo massimo, onnicomprensivo.

L'entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.

Per la durata del contratto, il Professionista, potrà emettere fatture per stati di avanzamento ed il pagamento sarà corrisposto in ratei bimestrali.

Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario

intestato al Professionista i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e

comunicati per iscritto ad ERSU nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del

13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la sede legale di ERSU.

Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del 3

aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI).

Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice

Univoco Ufficio **UFOX06**, il numero CIG XXXXXXXXX, il numero di contratto ERSU e

dovranno riportare i riferimenti alla procedura di che trattasi.

Alle fatture dovrà essere allegato il certificato di verifica di conformità. Non saranno

accettate fatture o altre comunicazioni prive dei riferimenti ERSU.

10. RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere

indenni ERSU e l'Amministrazione regionale, anche in sede giudiziale, per infortuni o

danni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto di ERSU

che dell'Amministrazione regionale e di Terzi, direttamente o indirettamente

connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

11. POLIZZE ASSICURATIVE

Il Professionista, assumendosi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Professionista stesso,

quanto di ERSU e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi, dichiara di aver sottoscritto n° 1 polizza

assicurativa come di seguito indicato:

1) "POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE con la Compagnia di assicurazione *****,
autorizzata a ciò ai sensi di legge, che assicura la copertura del rischio da
responsabilità professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del
contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad ERSU, alle
Amministrazioni Pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche
con riferimento ai relativi servizi, per un massimale di garanzia per sinistro/anno pari
a € XXXXXXXX/00 (XXXXXXXXXX);

A tal fine il Professionista in sede di sottoscrizione del presente contratto consegna
copia delle polizze.

Si precisa, altresì, che il Professionista è obbligato e si impegna espressamente a
presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del
presente contratto.

12. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE N. 136/2010

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista dichiara di aver comunicato ad ERSU gli estremi dei conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il
Professionista si impegna a comunicare ad ERSU ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.

Qualora le operazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite
senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentirne la piena tracciabilità, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

13. PENALI

Il Professionista dovrà adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali. Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Professionista.

14. CESSIONE DEI CREDITI

È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

15. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ERSU potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di:

a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Professionista, ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Professionista;

b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata del Contratto;

c) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale del Professionista su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività di ERSU;

d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso; cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da

quest'ultimo derivanti;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ERSU in ragione del presente contratto;

f) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I "Le misure di prevenzione" del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di ERSU, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

16. RECESSO

In materia di risoluzione si applica quanto disposto dal paragrafo 19 del CSA parte I.

In tal caso ERSU, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da ERSU;

- delle spese sostenute dal Professionista;

- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad ERSU.

17. ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1662 che ai sensi dell'art. 1456 c.c. ERSU si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.

Nei suddetti casi, ERSU avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Professionista è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge

18. RISERVATEZZA

Il Professionista si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

19. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

ERSU non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Professionista abbia usato, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il Professionista si farà carico inoltre degli oneri per risarcimento dei danni a Terzi, per le spese giudiziali e per quelle di difesa sostenuti da ERSU, nonché degli oneri derivanti da transazioni stipulate da ERSU in accordo con il Professionista.

Nel caso in cui alla prestazione professionale di cui al presente contratto costituisse oggetto di una azione per violazione di brevetti o diritti d'autore in Italia o all'Estero o, a parere del Professionista, potessero diventarlo, il Professionista a sua scelta e a sue spese potrà - fermo il diritto di ERSU a prestazioni almeno equivalenti -

modificare o sostituire la prestazione professionale di cui al presente contratto, ovvero per ottenere per ERSU il diritto di continuare ad usufruire della prestazione professionale, senza alcun onere aggiuntivo.

20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Professionista tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ERSU.

A tal fine, il Professionista dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Professionista è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; conseguentemente, in caso d'uso, al presente contratto verrà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ERSU comunicherà al Professionista gli importi definitivi che dovranno essere versati, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento.

21. ADESIONE AL CODICE ETICO ED AI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL

D. LGS. 231/2001

Il Professionista garantisce - obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori - che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di ERSU.

Il Professionista, con riferimento alla prestazione professionale in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare agli eventuali propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 (art. 54 D.Lgs. 165/2001)"*. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L'ERSU, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Professionista prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di ERSU di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

22. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Professionista prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del Professionista, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Professionista prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di ERSU di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

23. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non risulta disposto dal presente contratto, e per l'interpretazione del lo stesso, si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Siciliana.

24. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Palermo,

Per ERSU

Il Professionista Avv. Filippo Gallina